



MOZIONE n. 1569 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 13 marzo 2024.

**OGGETTO:** In merito al regime IVA per gli Enti del Terzo settore.

Il Consiglio regionale

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), con particolare riferimento all'articolo 4 (Esercizio di imprese);
- il decreto-legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 15-quater, con il quale si è provveduto a modificare il richiamato DPR n. 633/1972, provvedendo all'abrogazione della disciplina di esclusione IVA degli enti associativi non profit, riconducendone le attività al campo di applicazione dell' IVA;
- lo Statuto regionale, ed in particolare l'articolo 4 (Finalità principali), comma 1, lettera q), che tra le finalità prioritarie annovera "la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato".

Premesso che l'articolo 1 (Finalità ed oggetto) del richiamato Codice del Terzo settore indica il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore come interventi necessari "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione";

Ricordato che prima dell'intervento normativo di cui al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, l'articolo 4 del d.p.r. 633/1972 escludeva dal campo di applicazione dell'IVA le attività conformi alle finalità istituzionali svolte a favore dei soci da alcune specifiche tipologie associative non profit (sportive, di volontariato o di promozione sociale), oltre all'attività delle mescite sociali svolta sempre a favore esclusivo dei soci dalle associazioni circolicistiche di promozione sociale;

Evidenziato che nel contesto della richiamata riforma del Terzo settore venivano introdotte norme a disciplina dell'amministrazione degli enti, degli obblighi di trasparenza e degli strumenti di controllo, delle responsabilità degli amministratori, oltreché delle attività di interesse generale chiamate a contraddistinguere lo scopo unico o principale degli enti di Terzo settore;

Considerato che gli enti del Terzo settore sono riconosciuti quali principali partner dai vari livelli della Pubblica Amministrazione (Regione compresa) nell'ambito del processo di programmazione e di progettazione delle politiche pubbliche, in virtù dell'avvenuta introduzione, a livello normativo, degli istituti di amministrazione condivisa (coprogrammazione e coprogettazione), quale concreta attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, pluralismo, solidarietà e libertà di associazione;

Ricordato che la richiamata riforma del Terzo settore non ha provveduto ad introdurre significative novità in materia di trattamento IVA in relazione alle attività svolte da tali enti, la cui disciplina rimaneva ancorata a quanto previsto per la più ampia categoria degli enti non commerciali;

Considerato che le disposizioni di cui al d.p.r. 633/1972 sono state abrogate dall'articolo 5, comma 15-quater, del citato decreto-legislativo n 146, con conseguente riconduzione, da parte del legislatore, al campo dell'IVA di una serie di attività e la contestuale disciplina come ipotesi di esenzioni da IVA (a condizione di non produrre una distorsione in materia di concorrenza) di una serie di attività, tra le quali:

- a. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali a favore dei soci e dietro il pagamento di corrispettivi specifici o contributi integrativi;
- b. prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- c. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto.

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

Considerato che l'articolo 1, comma 683, della sopra citata l. 234/2021 ha provveduto a disporre quanto di seguito: "Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024";

Considerato che la norma che avrebbe dovuto prevedere lo slittamento dell'entrata in vigore del regime IVA dal 1° luglio 2024 per il Terzo settore al 1° gennaio 2025 rischia di non essere approvata all'interno del decreto "milleproroghe" di prossima discussione;

Considerato che la mancata approvazione dello slittamento dell'entrata in vigore del regime IVA per il Terzo settore, oltre a produrre un aggravio in materia di adempimenti ed una limitazione all'autofinanziamento delle attività di interesse generale degli enti, andrebbe a mettere in crisi la sopravvivenza di un tessuto associativo profondamente radicato nel territorio e nella cultura della Toscana;

Impegna  
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, alla luce di quanto richiamato in narrativa, si adoperi celermente in sede di Unione Europea al fine di sostenere la modifica della Direttiva UE che ha comportato la procedura di infrazione e le necessarie modifiche al regime IVA per il Terzo settore.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007*

IL PRESIDENTE  
Stefano Scaramelli